

L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente; in sua assenza dal consigliere più anziano come associato. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea, svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, in particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre la relazione ed il rendiconto economico e finanziario che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili presso la Sede per almeno 8 giorni antecedenti l'Assemblea;
- predisporre ed illustrare all'Assemblea il programma delle attività dell'associazione
- predisporre le liste elettorali
- convocare l'Assemblea
- nominare e revocare i componenti di eventuali organi operativi;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio direttivo si procede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni

Il Segretario: compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, conserva tutti gli atti dell'associazione, aggiorna lo schedario dei Soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali

Il Tesoriere: attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi, delle erogazioni libere e delle quote associative. Effettua i pagamenti disposti



dal Presidente o deliberati dal Consiglio direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite. Predispose il bilancio, la relazione sullo stato economico dell'associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea, previo esame del Consiglio direttivo.

ART. 13 – (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria

È convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione e dei bilanci predisposti dal Consiglio direttivo, dal Presidente dell'associazione o dal Consiglio direttivo mediante avviso scritto o in via telematica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata con richiesta scritta al Consiglio direttivo di almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 14 – (Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio direttivo e Presidente);
- approva la relazione e il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su proposta del Consiglio direttivo sull'importo della quota sociale
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali
- promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dell'associazione proposto dal Consiglio direttivo;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 15 – (Funzionamento e validità dell'Assemblea)

Ogni associato ha diritto di voto (art. 2373 del Codice Civile).

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato presente, mediante delega scritta che a sua volta non potrà riceverne altre.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Le deliberazioni sono votate a maggioranza dei votanti. L'Assemblea può decidere di deliberare con votazione segreta o per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione delle cariche sociali.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre

quarti) degli associati aventi diritto (personalmente o per delega) e il voto favorevole della maggioranza.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (personalmente o per delega) aventi diritto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- sia possibile un regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dalle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante conservato presso la Sede dell'associazione in libera visione di tutti gli associati.

Le funzioni di Presidente e segretario verbalizzante qualora non definite prima della riunione dell'Assemblea dagli associati, saranno assolve dal Presidente dell'associazione e dal Segretario del Consiglio direttivo.

ART. 16 – (Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea durante le elezioni degli Organi sociali.

il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo e le presiede coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto.

In sua assenza le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano come associato.

ART. 17 – (Organo di controllo)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

ART. 18 – (Organo di revisione)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

ART. 19 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20 – (Disposizione transitoria)

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto si applicheranno e produrranno effetti dal momento in cui l'associazione sarà iscritta o migrata nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 21 – (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Falcomiro 09.01.2023

Angeli Giuliano

Per il



AGENZIA DELL' ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE D' ANCONA

19 GEN 2023 - SERIE 3

N. 169 per € 200,00
per il DIRETTORE TERRITORIALE



IL FUNZIONARIO
Alessio RAPATTONI*

*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo MENGONI)